



Regione Umbria

Seminario

AZIONE 4.6.1

PR FESR 2021-2027

Il Partenariato «Speciale»: strumento finalizzato alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

25 Settembre 2024





PANORAMICA DEGLI ISTITUTI ORIENTATI ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SPECIALE - PSPP
(D.Lgs 36/2023 art. 134 c. 2)

SPONSORIZZAZIONE
(D.Lgs 36/2023 art. 134 c. 4)

Concessioni
Finanza di
Progetto

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – PPP
(D.Lgs 36/2023 artt. 174 ss)

APPALTO
(D.Lgs 36/2023 artt. 48 ss)

Cosa è il Partenariato «Speciale»

Istituto introdotto con l'art. 151 c.3 del D.lgs. n.50/2016 ed ora presente nell'art. 134 c.2 del D.Lgs 36/2023:

“2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.”



Si rileva:

- l'assenza di un obbligo di gara per le procedure di individuazione del partner privato;
- A differenza del D.lgs. 50/2016, che si riferiva ai soli beni culturali immobili, con il nuovo codice ci si riferisce in modo generico ai **beni culturali** (beni immobili e beni mobili). Questo permette di coinvolgere i luoghi della cultura ed i beni culturali ad essi afferenti, mediante soluzioni di progettazione strategica.
- L'istituto, che ha natura contrattuale, non comporta obbligatoriamente l'istituzione di una specifica struttura organizzativa in forma di fondazione o di associazione. Al partner privato è attribuito il monitoraggio e l'orientamento della fase esecutiva.
- Le iniziative di questo nuovo partenariato atipico sono intraprese sia da soggetti dell'impresa che dalle associazioni non profit, che abbiano obiettivi di valorizzazione culturale e di sostenibilità economica.



Le caratteristiche principali e “Speciali” del PSPP

Il fine di “**speciale/atipico**” è quello di assicurare la massima adattabilità allo schema giuridico del partenariato per i beni culturali in relazione alle specifiche esigenze di cooperazione (di medio e lungo periodo) tra pubblico e privato.

Tra le peculiarità si può annoverare:

- 1) natura fiduciaria della collaborazione;
- 2) autonomia operativa e responsabilità esclusiva del partner privato;
- 3) assenza (ordinaria) di onerosità economica a carico del partner pubblico;
- 4) procedure semplificate di attivazione.

1) Natura fiduciaria della collaborazione

- I PSPP fondano la collaborazione tra i partner in **un legame «fiduciario»** e non legato ad un quadro sinallagmatico di “prezzo-prestazioni”, quindi non sono riconducibili ai contratti tipici e neppure allo schema generale di partenariato che contiene attività o progetti di organizzazione.
- Il partner privato **non è titolare di un diritto esclusivo** di sfruttamento economico del Bene, ma obbligato ad investire utili e ricavi nel potenziamento e nella sostenibilità del processo di valorizzazione del Bene;
- Il partner privato **deve garantire la pubblica fruizione del Bene** ed è l'esclusivo responsabile del processo di valorizzazione.

2) Autonomia operativa e responsabilità esclusiva del partner privato

- Il PSPP garantisce **piena autonomia operativa** nella gestione del progetto culturale da parte del partner privato che agisce come referente del Soggetto pubblico, assumendosi il rischio operativo del processo di fruizione e valorizzazione del Bene;
- Il partner operativo garantisce il partner pubblico con idonee coperture assicurative contro i danni alle cose e alle persone per cause inerenti la gestione del processo di valorizzazione.

3) Assenza (ordinaria) di onerosità economica a carico dell'Amministrazione pubblica;


- Ordinariamente i PSPP non determinano oneri economico-finanziari a carico del bilancio pubblico, fermo restando quanto emerge nella proposta di partenariato e nelle successive procedure negoziali per l'accordo di PSPP.
- Resta ferma la facoltà – non vi è dunque obbligo - nel corso del PSPP, qualora il partner pubblico ne ravvisi l'opportunità, di contribuire anche con risorse economiche nella disponibilità del proprio bilancio al processo di valorizzazione.

4) procedure semplificate di attivazione

- L'attivazione di un PSPP è predisposta con procedure semplificate (analoghe a quelle delle sponsorizzazioni), attraverso un avviso pubblico di ricerca di un partner da parte dell'Ente Territoriale per la valorizzazione a finalità culturale di un Bene nella propria disponibilità patrimoniale (modalità discendente) o attraverso una proposta di valorizzazione avanzata all'Ente da uno o più operatori culturali (modalità ascendente).


Modalità Discendente

(Es: avviso pubblico di selezione di un partner emesso del soggetto pubblico)



Modalità Ascendente

(Es: ricevimento di una proposta formulata da un soggetto esterno all'amministrazione pubblica)



Esempi Manifestazione di interesse



**AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DIRETTO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 134, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER
L'ATTIVAZIONE DI UNA FORMA SPECIALE DI PARTENARIATO
AVENTE AD OGGETTO
LA PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, PROMOZIONE E VENDITA DI ARTICOLI DI
MERCHANDISING ISPIRATI AGLI ARCHIVI, FINALIZZATA ALLA LORO
VALORIZZAZIONE**

LA DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

RENDE NOTO CHE

[avviso ministero cultura](#)



COMUNE DI PALERMO
**AREA DELLA CULTURA, TURISMO,
SPORT E POLITICHE GIOVANILI**
Palazzo Ziino - Via Dante, 53 •
e-mail: cultura@comune.palermo.it
pec: settorecultura@cert.comune.palermo.it



Avviso pubblico

Finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'attivazione di una forma di Partenariato Speciale Pubblico Privato – PSPP –, disciplinato dall'art. 134 comma 2 del D. Lgs. N. 36 del 31.03.2023 (Codice dei contratti pubblici) avente ad oggetto “La gestione e valorizzazione della Galleria d'Arte Moderna Empedocle Restivo - GAM – e altri luoghi comunali della cultura

[avviso comune palermo](#)



Il confronto con la concessione, la sponsorizzazione e la finanza di progetto

CONCESSIONE DI SERVIZI

Il Codice dei contratti pubblici del 2016 definiva nell'art. 3, comma 1, lett. vv):

“contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo collegato alla gestione dei servizi”

L'esigenza di **ingenti investimenti per l'esecuzione della concessione**, ha limitato l'utilizzabilità ai progetti di valorizzazione di beni e musei particolarmente noti con la conseguenza che questo modello non ha di fatto intensificato i rapporti di collaborazione.

SPONSORIZZAZIONI

La disciplina delle sponsorizzazioni culturali si basa sugli artt. 120 del Codice dei beni culturali e 134, comma 4, del Codice dei contratti pubblici vigente.

Le sponsorizzazioni contribuiscono al sostegno finanziario della gestione del patrimonio culturale, in quanto consentono di reperire risorse economiche e tecniche dalle imprese **senza comportare una partecipazione alle scelte strategiche**.

Lo sponsor privato (principalmente imprese) eroga un contributo in beni (in genere una somma di denaro come finanziamento) o servizi per la progettazione o l'attuazione di iniziative con fini di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale.

FINANZA DI PROGETTO

Nel vigente quadro normativo si fa riferimento alla Finanza di Progetto dall'art. 193. Questo schema consente all'amministrazione di realizzare lavori pubblici o di pubblica utilità mediante concessione a imprese che utilizzano risorse proprie e ottengono la remunerazione dell'investimento dalla gestione dell'opera.

Si tratta di un istituto noto da tempo, che rientra nell'ambito del partenariato, ma con alcune difficoltà applicative per il necessario coordinamento con le competenze di tutela esercitate dall'amministrazione e gli interessi pubblici prioritari incentrati sulla conservazione e sulla fruizione, che hanno imposto limiti rigidi alla diffusione del project financing, condizionando le iniziative.



Le principali differenze del PSPP, non solo dai PPP “ordinari” ma anche dalle altre forme di collaborazione pubblico-privata (appalti, sponsorizzazioni) possono così essere riassunte:

- non si basa su una logica di scambio (prezzo o concessione in cambio di prestazioni) ma su una collaborazione aperta per finalità di Interesse Generale, in cui i **soggetti concorrono alla pari**, ciascuno per il proprio ruolo;
- È quindi un **accordo di collaborazione** che supera la distanza tra soggetto pubblico, quale unico responsabile dell’Interesse pubblico, ed interesse privato, letto normalmente come percettore di un vantaggio (nel caso specifico, come esercizio di un diritto esclusivo di sfruttamento economico di un bene pubblico);
- È **ordinariamente non a «titolo oneroso»** per i soggetti pubblici che detengono la disponibilità del Bene, differentemente che nelle forme ordinarie di collaborazione pubblico-privato (prezzo contro prestazione, o concessione del Bene contro prestazione).



Conclusioni

A causa delle restrizioni del bilancio pubblico, il partenariato si è diffuso in molti ambiti, dato che i finanziamenti privati assicurano un apporto significativo; il rischio collegato alle attività, in genere incombe sul privato e ciò attrae l'amministrazione. Inoltre, la collaborazione tra pubblico e privato consente al primo di beneficiare dell'esperienza, del know-how e delle soluzioni del privato nei settori pubblici e al secondo di estendere l'attività d'impresa, delineando nuove strategie.

Per le iniziative di collaborazione tra soggetti pubblici (spesso proprietari di beni meno noti) e privati, che non sono esattamente riconducibili agli schemi previsti dal Codice dei beni culturali per le caratteristiche degli interventi, si adotta lo schema del partenariato speciale il quale ha caratteristiche differenti dal partenariato contrattuale tipico e alla concessione, favorendo una collaborazione su un piano paritario rispetto al rapporto tra ente che esercita un potere autoritativo e soggetto privato (imprese o associazioni non profit).



Grazie per l'attenzione